



Comune di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 5/5/2000

S O M M A R I O

ARTICOLO 1 - NORME GENERALI	1
ARTICOLO 2 - POSTI RISERVATI AGLI INVALIDI E PORTATORI DI "HANDICAP"	2
ARTICOLO 3 - OCCUPAZIONE POSTI A SEDERE	2
ARTICOLO 4 - DOCUMENTI DI VIAGGIO E LORO VIABILITÀ.....	2
ARTICOLO 5 - TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE	2
ARTICOLO 6 - DIVIETI.....	2
ARTICOLO 7 - NORME PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI INFERIORI AL METRO	3
ARTICOLO 8 - NORME PER IL TRASPORTO DEI COLLI A MANO.....	3
ARTICOLO 9 - TRASPORTO CANI E PICCOLI ANIMALI.....	4
ARTICOLO 10 - BIGLIETTI, ABBONAMENTI: TIPOLOGIE	4
ARTICOLO 11 - TARIFFE.....	4
ARTICOLO 12 - SANZIONI	4
ARTICOLO 13 - CONTROLLORI	4
ARTICOLO 14 - NORME CONCERNENTI IL PERSONALE.....	5
ARTICOLO 15 - VESTIARIO.....	5
ARTICOLO 16 - ORGANISMO ISTITUZIONALI DI CONTROLLO	5
ARTICOLO 17 - AUTISTI.....	5
ARTICOLO 18 - COMPORTAMENTO	5
ARTICOLO 19 - RICHIAMI.....	5

Articolo 1 - Norme generali

L'utente, in possesso del biglietto, viaggia con un contratto di trasporto, regolato dalle norme del codice civile e del presente regolamento.

L'utente deve osservare le prescrizioni di viaggio ed in particolare:

- far annullare la corsa del conducente. In caso di vettura fornita di macchina obliteratrice, timbrare il biglietto nella apposita macchina.
- La salita è consentita per tutti dalla porta anteriore, per dar modo di esibire il biglietto o l'abbonamento al conducente dell'autobus. Il biglietto o l'abbonamento o qualsiasi altro documento di viaggio dovranno essere esibiti anche ad eventuale controllore appositamente incaricato.
- La discesa è possibile dalla porta centrale o posteriore e deve essere segnalata, tramite gli appositi pulsanti, con tempestività.
- È fatto divieto di "parlare" con il conducente, per non distrarlo dalle proprie funzioni.

Articolo 2 - Posti riservati agli invalidi e portatori di "handicap"

Su tutte le vetture sono riservati agli invalidi ed ai portatori di "handicap" alcuni posti a sedere, indicati con apposite targhette, Essi devono essere lasciati a disposizione degli aventi diritto che ne facciano richiesta

Articolo 3 - Occupazione posti a sedere

I militari e tutti gli agenti in divisa e in abiti civili che beneficiano della libera circolazione, non possono occupare posti a sedere se gli altri viaggiatori non hanno a disposizione posti liberi.

Articolo 4 - Documenti di viaggio e loro viabilità

Chiunque viaggi sugli autobus è tenuto a munirsi di biglietto di viaggio che deve essere annullato con le modalità previste all'art. 1. I documenti a vista (abbonamenti settimanali, mensili, tessere di libera circolazione) devono essere esibiti al conducente all'ingresso in vettura. Il biglietto o documento di viaggio consente di compiere un intero viaggio, dalla fermata di origine a quella di destinazione, indipendentemente dal numero di linee utilizzate.

L'emissione del biglietto di abbonamento mensile o settimanale è condizionata dal possesso della tessera di riconoscimento. La tessera di riconoscimento è rilasciata dalla ditta che gestisce il servizio, previo presentazione di apposita domanda, munita di una fotografia. La validità della tessera è di anni cinque.

Il biglietto deve essere conservato in buono stato ed esibito ad ogni richiesta dal personale di servizio. La stessa norma vale per gli abbonamenti mensili o settimanali. Il documento di viaggio illeggibile non è considerato valido. I documenti di viaggio di abbonamento sono personali e non cedibili.

Articolo 5 - Tessere di libera circolazione

Le tessere di libera circolazione di cui alla Legge Regionale 16 novembre 1984, n. 57 ed alla circolare n. 7954, e successive modificazioni ed integrazioni, è accordata dall'Amministrazione Provinciale previo documentazione da inoltrare tramite la ditta che gestisce il servizio. Le categorie di cittadini che hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie sono quelle indicate nell'art. 16 della Legge Regionale 25.03.1995 n.13 "norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia" e successive integrazioni o modificazioni.

Agli accompagnatori degli invalidi aventi diritto non si rilascia la tessera in quanto preventivamente determinabili. Il trasporto dei cani guida, nel caso dei non vedenti, è gratuito. È inoltre riconosciuto il diritto alla libera circolazione ai sensi della Legge Regionale 26.01.1982, n. 7 a favore di:

- graduati e guardie della polizia di stato e di militari di altre forze armate in servizio di pubblica sicurezza;
- personale addetto ai compiti di controllo e di vigilanza per i servizi urbani su disposizione della competente autorità.

Articolo 6 - Divieti

Ai passeggeri degli autobus è vietato:

- 1) salire e scendere quando la vettura è in movimento;
- 2) salire e scendere da parti della vettura diverse da quelle prescritte (art. 1) ed in località diverse da quelle indicate dalle fermate;
- 3) salire quando la vettura sia segnalata "completa";
- 4) insistere nel salire sugli autobus quando è iniziata la chiusura delle porte;
- 5) parlare con il guidatore o distrarre comunque il personale in servizio dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti di apparecchiature delle vetture o attrezzature di bordo o di terra;

- 7) scrivere od affiggere manifesti o locandine sulle pareti della vettura o delle pensiline;
- 8) sputare nelle vetture o gettare qualsiasi oggetto;
- 9) sporgersi oppure sporgere oggetti dai finestrini ovvero gettare oggetti di qualsiasi genere;
- 10) fumare;
- 11) portare in vettura armi da fuoco, materie infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti o che possano in qualsiasi maniere essere di pericolo o danno per i passeggeri;
- 12) occupare più di un posto a sedere anche con bagagli o borse ed ingombrare i passeggeri;
- 13) salire in vettura in stato di palese ubriachezza o in stato alterato;
- 14) cantare, suonare, schiamazzare o comunque tenere un contegno scorretto che possa disturbare gli altri viaggiatori. È comunque vietato usare radio a transistori, salvo che siano usate con gli appositi auricolari;
- 15) distribuire oggetti a scopo di pubblicità o esercitarvi qualsiasi commercio, nonché distribuire o vendere oggetti, anche a scopo di beneficenza, senza permesso dell'autorità comunale;
- 16) portare animali, salvo le eccezioni previste nell'apposito paragrafo;
- 17) trasportare bagagli, salvo quanto consentito nell'apposito paragrafo.

Articolo 7 - Norme per il trasporto dei bambini inferiori al metro

Il possessore di un documento di viaggio valido ha la facoltà di fare viaggiare gratuitamente un bambino di altezza inferiore al metro. Il passeggero che accompagna più di un bambino, oltre il biglietto per sé, deve acquistare il biglietto a tariffa ordinaria ogni due bambini ed in particolare:

- un biglietto se accompagna due o tre bambini di altezza inferiore al metro;
- due biglietti se accompagna quattro o cinque bambini di altezza inferiore al metro.

Articolo 8 - Norme per il trasporto dei colli a mano

Il trasporto dei colli a mano (valige, pacchi, involti, sacchi di montagna e quant'altro possa costituire un normale bagaglio di un passeggero) è regolato dalle seguenti norme:

8.1 - Colli a mano di cui è vietato il trasporto:

- a) colli a mano, che superano, anche per un solo lato, i 90 centimetri salvo le eccezioni citate al punto 8.3;
- b) colli a mano che, per la loro natura, possano rappresentare pericolo per gli altri passeggeri (oggetti di vetro con spigoli vivi e taglienti, ecc.);
- c) colli a mano sudici, infiammabili, esplodenti o esalanti odori;
- d) sacchi, bauli, casse od altri oggetti che normalmente non costituiscono l'abituale bagaglio di un passeggero;

8.2 - Colli a mano di cui è concesso il trasporto gratuito:

- a) borsa o valigia il cui lato maggiore non superi i 70 centimetri;
- b) borsa a rotelle per la spesa;
- c) passeggini per bambini purché ripiegati e non eccedenti le seguenti dimensioni: 105x20x15;
- d) strumenti musicali in custodia o liberi purché di dimensioni non eccedenti cm. 115x50x20.

È consentito il trasporto di un solo dei colli a mano sopraindicati.

8.3 - Colli a mano di cui è concesso il trasporto a pagamento:

- a) valigia o borsa con un lato superiore ai 70 centimetri (massimo due passeggeri);
- b) in deroga alla misura limite di 90 centimetri può essere trasportato per persona:
 - un paio di sci con racchette;
 - un fascio di canne da pesca avente dimensioni cm. 25x170;
 - una confezione assimilabile per ingombro, forma e dimensione al fascio di canne da pesca sopradescritto;

- c) due colli a mano del tipo indicati al punto 8.2 o un insieme di colli a mano anche di dimensioni inferiori il cui ingombro è eccedente i cm. 50x50x50.

Per il trasporto dei colli a mano sopradescritti il passeggero deve essere munito di biglietto a tariffa oltre a quello personale.

Articolo 9 - Trasporto cani e piccoli animali

- a) cani guida per ciechi:

sono ammessi al trasporto gratuito, se in accompagnamento a persona non vedente, tenuti al guinzaglio e con museruola a paniere.

- b) cani ed animali di piccole dimensioni:

l'animale è considerato di piccole dimensioni quando può essere tenuto comodamente in braccio dall'accompagnatore senza che i passeggeri nelle immediate vicinanze debbano scostarsi per fargli posto. L'animale in questo caso è ammesso al trasporto se munito di guinzaglio e museruola a paniere, previo il pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria urbana. I cani durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare fastidio e danno a persone o cose, non ingombrare i passaggi né le portiere di salita e discesa.

Articolo 10 - Biglietti, abbonamenti: tipologie

I documenti di viaggio sono distinti in:

- a) biglietto di corsa semplice viene acquistato in vettura o nei luoghi appositamente indicati (bar, tabaccai, edicole, ecc.).

Ha validità per una corsa e scade sempre al capolinea.

- b) abbonamenti mensili interi o ridotti. Sono emessi in vettura o nelle apposite sedi indicate. Hanno validità mensile dalla data del rilascio. Non hanno limitazioni di corse.
- c) carnet biglietto 10 corse. Vale per n. 10 corse semplici. Viene rilasciato in vettura o nei luoghi autorizzati. Deve sempre essere esibito al personale per la convalida della corsa od obliterato nell'apposita macchina.

Articolo 11 - Tariffe

Le tariffe sono determinate periodicamente, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 11 settembre 1989, n. 44 e successive integrazioni e variazioni, e sono esposte in vettura e nelle rivendite autorizzate.

Articolo 12 - Sanzioni

I passeggeri sprovvisti di biglietto o di documento di viaggio irregolare saranno assoggettati al pagamento del biglietto, nonché della sanzione prevista dall'art. 16 della Legge Regionale 29 ottobre 1998, n. 22. Le violazioni amministrative saranno accertate e contestate ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale, art. 16) modificato dall'art. 52 del D.Lvo 24.06.1998, n. 213.

L'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/81 è emessa dal Direttore dell'azienda pubblica o privata di trasporto.

Articolo 13 - Controllori

I controllori sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

I viaggiatori pertanto sono tenuti a dichiarare, se richieste, le proprie generalità. L'eventuale rifiuto è punito a norma di legge.

Il viaggiatore sprovvisto di documento di identità può essere invitato a discendere dal mezzo e sottoposto ad identificazione presso le Autorità preposte.

Sulle linee ad agente unico l'autista è autorizzato a contestare le infrazioni.

I controllori sono direttamente abilitati alla ricerca, l'accertamento ed alla constatazione delle violazioni.

Articolo 14 - Norme concernenti il personale

Il coordinamento e l'organizzazione del servizio deve essere affidato ad un responsabile, sia esso il Dirigente dell'azienda o un dipendente della stessa, con provata esperienza e qualifica personale, idonea a svolgere tale funzione. Il responsabile sarà interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione del servizio.

Articolo 15 - Vestiario

I conducenti e gli agenti addetti al controllo del debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto ordine, una divisa. I controllori in abito civile dovranno essere muniti di apposito cartellino di identificazione, con la sigla della ditta concessionaria.

Articolo 16 - Organismo istituzionali di controllo

La Regione e il Comune esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico urbano, secondo i criteri stabiliti dall'art. 14 della Legge Regione 29.10.1998, n 22.

Articolo 17 - Autisti

É fatto obbligo alla ditta concessionaria di impiegare nell'esercizio di ogni linea un autista in possesso dei dovuti requisiti di legge. É fatto obbligo alla stessa ditta concessionaria di incaricare per il controllo almeno UN controllore, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale.

Articolo 18 - Comportamento

Il conducente durante il servizio manterrà un contegno civile e rispettoso verso l'utente e userà il mezzo con cura e con professionalità, cercando di evitare di arrecare danno a terzi sia in vettura che durante il percorso

Nel rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle richieste di informazioni solo nei momenti di pausa alle fermate, non potendo distrarsi dai compiti di guida.

Articolo 19 - Richiami

Per quanto applicabili sono richiamate le norme contenute nella legge 14 febbraio 1958, n. 138, sull'orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea adibiti al trasporto viaggiatori.